



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI SALERNO

La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Ornella Crespi      Presidente  
dott. Aldo Gubitosi      Consigliere  
dott.ssa Giuliana Giuliano      Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 969 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente

TRA

... già ... in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Federico Maggio e Umberto Casale.

APPELLANTE

E

AZIENDA AGRICOLA ... in persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. ...

APPELLATA

OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 2863/ 2021.

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto introduttivo in primo grado l'Azienda Agricola *Azienda Agricola Campania*, in persona dell'omonimo titolare, ha convenuto in giudizio il Caseificio *Caseificio Campania S.r.l.* per ottenere la declaratoria di illegittimità dell'anticipato recesso, operato da quest'ultima, dal contratto stipulato in data 29.08.2010, avente ad oggetto la vendita di latte bufalino, a far data dal 01.09.2010; al riguardo ha dedotto che la società convenuta, senza giustificato motivo, non aveva più proceduto al ritiro del latte dal 01.11.2010, recedendo di fatto dal contratto, circostanza per la quale chiedeva anche la condanna alla corresponsione della somma di €. 10.000,00 prevista all'art. 7 del contratto, quale penale per l'anticipato recesso.

Si è costituito il Caseificio *Caseificio Campania S.r.l.* che ha contestato la domanda, deducendo che il recesso era avvenuto legittimamente, in quanto dall'analisi dei campioni di latte prelevati in data 30.09.2010 e 20.10.2020 erano emersi valori di cellule somatiche e di carica batterica superiori a quelli consentiti per la produzione di mozzarella di bufala campana d.o.p., risultati comunicati con lettere racc. a.r. del 19/28.10.2010 e del 27.10/02.11.2010 cui il venditore non aveva dato alcun riscontro, non procedendo nemmeno a far eseguire controanalisi presso laboratori di fiducia; chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €. 10.000,00 ai sensi dell'art. 7 del contratto.

La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e raccoglimento di prova testimoniale.

Con sentenza n. 2863/2021 il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda e, accertata la illegittimità del recesso, ha condannato il Caseificio *Caseificio Campania S.r.l.* al

pagamento della somma di €. 10.000,00 a titolo di penale, nonché alla refusione delle spese di lite.

Avverso tale decisione la Ietteria Diana S.p.A., già C.I. Ufficio An. Iud. 2015/10000, ha proposto appello, chiedendone la riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:

- 1) La nullità della sentenza per mancata interruzione del processo, in violazione dell'art. 301 c.p.c., a seguito della sospensione volontaria dell'avv. Maurizio C. dall'Albo degli Avvocati di [redacted], legale che, a seguito di rinuncia al mandato, aveva sostituito il precedente difensore, avv. Giuseppe C. con cui si era inizialmente costituita la società; che l'avv. C. aveva presenziato fino all'udienza del 25.11.2015, essendosi, poi, sospeso in data 23.12.2020 e la vertenza proseguita con la discussione ed il deposito delle comparse conclusionali da parte della sola parte attrice.
- 2) L'error in iudicando, la violazione degli artt. 112, 116 e 208 c.p.c., la omessa valutazione delle prove depositate dalla convenuta, comprovante i vizi del latte; che il Tribunale ha, infatti, attestato l'assenza di qualsivoglia certificazione "dell'asserito Laboratorio di analisi che avrebbe provveduto a tali controlli", laddove l'esame della documentazione depositata con le seconde memorie istruttorie, comprovava l'assolvimento dell'onere probatorio al riguardo, essendo stati depositati, in tale sede, la comunicazione dei vizi del latte del 19.10.2010 con relativo rapporto di analisi dal quale si evince il superamento del limite del valore delle cellule somatiche; che, inoltre, il contratto prevedeva una specifica procedura di svolgimento delle analisi, secondo cui al momento del ritiro del latte, ciascuna parte estraeva un campione da sottoporre ad accertamenti e, qualora l'acquirente avesse mosso delle doglianze, era onere del venditore far sottoporre ad analisi il proprio campione, per il rispetto del contraddittorio; che, peraltro, le analisi eseguite dalla Ietteria Diana non potevano considerarsi inattendibili poiché non ufficiali, essendo stato previsto all'art. 3 del contratto la possibilità per le parti di eseguire analisi "non ufficiali",

sia perché i rapporti ufficiali delle analisi del latte assumono rilievo solo nei “procedimenti amministrativi o penali” e non nei “procedimenti civili”; che, infine, la sentenza del Tribunale ha dato ingiustificatamente eccessivo rilievo alle dichiarazioni delle parti, avendo affermato che “dalle risultanze processuali emerge chiaramente che l’attrice è stata sempre pronta ad adempiere alla propria prestazione, mentre, da parte della convenuta non è stata fornita alcuna prova circa gli asseriti vizi o difetti del latte. Sul punto, tutti i testi escussi hanno ricordato come la convenuta improvvisamente non ha più ritirato il latte dall’Azienda, senza addurre alcuna giustificazione”; che i testi indicati da controparte, F.lli Domenico, Costantino Franco e Mattia Andrea hanno concordemente dichiarato che la Latteria Diano non avrebbe ritirato il latte a far data dal 01.11.2010, dichiarazioni smentite dalla fattura n. 14 del 13.11.2010, emessa dall’Azienda, attestante il ritiro di Kg 1254 di latte nel mese di novembre 2010; che, parimenti infondata è la dedotta inefficacia della diffida ad adempiere per mancata assegnazione di un termine, atteso che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La regola secondo cui il termine concesso al debitore con la diffida ad adempiere, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, non può essere inferiore a quindici giorni, non è assoluta, potendosi assegnare a norma dell’art. 1454 2° comma c. c., un termine inferiore ritenuto congruo per la natura del contratto e per gli usi; l’accertamento della congruità del termine costituisce un giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici”, circostanza ricorrente nel caso di specie risultando eccessivamente oneroso proseguire nell’acquisto di latte inidoneo alla sua trasformazione; che, da ultimo, il Tribunale non ha proceduto all’escussione del teste Giuseppe, in precedenza ammessa e, quindi, ritenuta rilevante, senza dichiararne la decadenza, ex art. 208 c.p.c.; ha chiesto, quindi, che, in riforma della impugnata sentenza sia rigettata la domanda proposta dalla Azienda Agricola e, in accoglimento della spiegata

riconvenzionale, la stessa fosse condannata al pagamento della somma di €.  
10.000,00 a titolo di penale.

Si è costituita l'Azienda Agricola [redacted] che, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità dell'appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., deducendone la infondatezza nel merito e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 02 febbraio 2023 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate telematicamente, e la Corte ha ritenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto attiene alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.

L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste.

Parimenti insussistente è la eccepita inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., non essendo l'impugnazione, prima facie, ancorata a motivi pretestuosi o illogici, tanto che la Corte ne ha disposto la trattazione nel merito.

In conseguenza, sotto tali profili, l'appello è ammissibile.

Nel merito la Corte rileva che l'appello è fondato per quanto di ragione.

Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per mancata interruzione del processo, in violazione dell'art. 301 c.p.c., a seguito della sospensione volontaria dell'avv. ~~M. Felicia Cosentino~~ dall'Albo degli Avvocati di Lagonegro, legale che, a seguito di rinuncia al mandato, aveva sostituito il precedente difensore, avv. Giuseppe ~~Cosentino~~.

La censura non è fondata.

Sul punto, giova premettere che la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo (Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2020, n. 10006).

Orbene, nel caso di specie, dagli atti non emerge alcuna costituzione dell'avv. Cosentino in sostituzione dell'avv. ~~Cosentino~~, risultando dal verbale di udienza del 25.11.2015 la sola presenza dell'avv. Maria ~~Cosentino~~ in sostituzione dell'avv. ~~Cosentino~~ e nell'interesse del Caseificio.

Pertanto, in assenza di regolare costituzione di tale difensore del tutto irrilevante è l'evento interruttivo che ha colpito il legale.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta la omessa valutazione delle prove depositate, comprovanti i vizi del latte, avendo, di contro, il Tribunale attestato l'assenza di qualsivoglia certificazione riguardo alle analisi di laboratorio e ai risultati dei controlli.

La censura è fondata.

Dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che con le memorie ex art. 183 c.p.c., Il termine, la convenuta, odierna appellante ha chiesto l'acquisizione, tra l'altro, delle copie dei rapporti di prova del 03.11.2010 e del 05.11.2010 resi dal Laboratorio "Pasteur" e copia del disciplinare di produzione della mozzarella di bufala campana d.o.p..

Tale documentazione risulta allegata alla produzione di parte con timbro apposto dalla Cancelleria in data 28.11.2011.

La documentazione allegata è costituita, in particolare, dal rapporto di prova n. 10L01/11 del 30.09 attestante la presenza di n. 681.000 cellule somatiche in luogo del valore di parametro pari a 400.000.

Anche il rapporto di prova n. 10L20/33 del 20.10.2010 riscontra la presenza di 1.500.000 di microorganismi a fronte del valore di parametro pari a 1.000.000 e n. 542 cellule somatiche in luogo del valore di parametro pari a 400.000.

I risultati delle analisi e dei rapporti di prova sono stati, poi, regolarmente comunicati alla Azienda Agricola produttrice con raccomandate aa.rr., rispettivamente del 19.10.2010 e del 02.11.2010, regolarmente ricevute e non riscontrate.

Invero, in base all'arte 3 del contratto, qualora le analisi non ufficiali dovessero riscontrare anomalie, il compratore è obbligato "a darne immediata comunicazione al Venditore che avrà diritto ad effettuare il riscontro, anche sulla produzione dei giorni immediatamente successivi alla contestazione e ad eseguire le medesime analisi presso laboratorio di fiducia. La mancata tempestiva comunicazione di eventuali anomalie comporterà la decadenza dal diritto di contestazione nei confronti del venditore. Le parti convengono che nel caso in cui il latte si presenti annacquato ovvero in tutti i casi in cui esso risulti non puro, il venditore dovrà risarcire del danno l'acquirente".

Pertanto, di contro a quanto affermato dal Tribunale, parte convenuta ha comprovato la assenza di qualità del latte venduto, non utilizzabile per la sua trasformazione in mozzarella di bufala campana d.o.p..

In conseguenza, del tutto legittimo si appalesa il recesso dal contratto, operato, peraltro a distanza di quasi un mese dall'avvenuta ultima contestazione.

Al riguardo, deve, infatti evidenziarsi che le dichiarazioni dei testi adottati da parte attrice, secondo cui il ritiro del latte è stato sospeso sin dal 01.11.2010, sono, invece, smentite dalla fattura n. 14 del 13.11.2010, emessa dall'Azienda ..., prodotta in atti, attestante il ritiro di Kg. 1254 di latte nel mese di novembre 2010.

Pertanto, di contro a quanto affermato dal Tribunale, parte convenuta in primo grado ha comprovato la sussistenza dei vizi inficianti il latte venduto, legittimante l'operato recesso.

Costituiva, quindi, precipuo onere per il venditore, a fonte della tempestiva comunicazione delle anomalie riscontrate sul latte, esercitare la propria corrispondente facoltà di riscontro sulla produzione dei giorni successivi alla contestazione facendola analizzare da un laboratorio di sua fiducia, così come previsto in contratto.

Né è conferente il rilievo secondo cui le analisi non sono avvenute in contraddittorio, essendo prevista in contratto la facoltà per ciascun contraente di far analizzare il latte autonomamente, residuando analogo successivo diritto per l'altra parte.

Parimenti infondata è l'eccezione di mancanza del termine nella diffida ad adempiere.

Parte appellata deduce la inefficacia della diffida inviata per mancata assegnazione di un termine di adempimento.

Il rilievo non è fondato.

Al riguardo giova premettere che l'esercizio della facoltà di recesso prevista dall'art. 1385 c.c. non è subordinato né all'esistenza di un termine essenziale, né all'intimazione di una diffida ad adempiere.

Difatti, l'intimazione stragiudiziale ad adempiere è volta a stabilire con immediatezza la posizione delle parti e ad accertare la persistenza dell'inadempimento del debitore, non più tollerata dal creditore.

La diffida costituisce una facoltà e non un obbligo per il creditore, conseguendo di diritto la risoluzione ove il debitore persista nell'inadempimento, malgrado il decorso del termine, congruo, concessogli.

Difatti, nei contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente.

Come affermato dalla Cassazione, l'accertamento circa l'essenzialità del termine di adempimento, ex. art. 1457 c.c., è riservato al giudice di merito e, non può essere desunto solo dall'uso dell'espressione entro e non oltre, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi (Cass. Civ., Sez. II, sent. 10 dicembre 2019, n. 32238; Cass. Civ., Sez. III, sent. 15 luglio 2016, n.14426).

In tema di diffida ad adempiere, costituisce, quindi, un accertamento di fatto la valutazione di congruità del termine assegnato al debitore ai sensi dell'art. 1454, comma 2, c.c., anche se inferiore a quello legale (Cassazione civile, sez. VI, 03/09/2019, n. 22002).

In ordine alla congruità del termine, la regola che esso non può essere inferiore a quindici giorni non è assoluta, ma ammette eccezioni, potendosi assegnare un termine inferiore, ritenuto congruo per la natura del contratto e per gli usi.

Pertanto, l'assegnazione di un termine, ai fini della valutazione circa la sua congruità, deve pur sempre avere riguardo alla natura del contratto.

Orbene, nella fattispecie, trattandosi di forniture provenienti da doppie mungiture giornaliere, la previsione di qualsivoglia termine superiore a quello di consegna previsto in contratto, avrebbe vanificato, nell'ambito del sinallagma contrattuale, ogni interesse per il compratore a riceversi latte esente da contaminazioni batteriche, ovvero non idoneo alla sua trasformazione secondo l'uso concordato.

Inoltre, giova rimarcare che, in ogni caso, l'appellante ha continuato a riceversi il latte per tutto il mese di novembre, così attendendo, prima dell'operato recesso, circa un mese dalla prima diffida.

Per quanto suesposto, dunque, l'appello va accolto con rigetto della domanda proposta in primo grado dall'Azienda Agricola *Il Mulino*.

Va, infine, evidenziato che, in assenza di prova riguardo ai danni effettivamente subiti, la domanda riconvenzionale non può essere accolta.

Difatti, di contro a quanto dedotto da parte appellante la liquidazione del danno non può essere ancorata alla somma di €. 10.000,00 prevista in contratto che costituisce una liquidazione convenzionale di risarcimento dei danni per il solo caso di ingiustificato recesso, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.

In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate in ragione di un terzo, ponendosi la restante parte a carico dell'Azienda Agricola *Il Mulino*, in virtù della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla *Il Mulino* nei confronti dell'Azienda Agricola *Il Mulino*, avverso la sentenza n. 2863/2021 del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) In parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dall'Azienda Agricola *Arifco C.P.A.*
- 2) Dichiara compensate per un terzo le spese dei due gradi di giudizio, condannando l'Azienda Agricola *Arifco C.P.A.* al pagamento dei restanti due terzi, liquidate, per l'intero, per il primo grado, in €. 245,00 per spese e €. 2540,00 per onorario e, per il secondo grado, in €. 355,50 per spese e €. 1984,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- 3) Conferma nel resto.

Salerno 22 giugno 2023

Il Consigliere estensore

dott.ssa Giuliana Giuliano

Il Presidente

dott.ssa Ornella Crespi